



**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231
Di Nuova Coccodì S.r.l. e Società
Agricola Nuova Coccodì S.r.l.**

PARTE GENERALE	4
1. PREMESSA	4
2. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	5
2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI	5
2.2 REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	7
2.3 LA FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	9
3. LA REALTÀ OPERATIVA DI NUOVA COCCODI' S.R.L. E SOCIETÀ AGRICOLA NUOVA COCCODI' S.R.L.	10
3.1 NUOVA COCCODI' S.R.L. E SOCIETÀ AGRICOLA NUOVA COCCODI' S.R.L.	10
3.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI COCCODI' S.R.L.	10
3.4 IL SISTEMA DEI POTERI	11
3.5. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA GESTIONALE INTERNO	13
3.6 ATTIVITÀ DI CONTROLLO	14
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NUOVA COCCODI' S.R.L. E SOCIETÀ AGRICOLA NUOVA COCCODI'	14
4.1 PREMESSA	14
4.2 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI NUOVA COCCODI' S.R.L. E SOCIETÀ AGRICOLA NUOVA COCCODI'	15
4.3 DESTINATARI DEL MODELLO	16
4.4 APPROVAZIONE DEL MODELLO	16
5. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	17
5.1 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	17
5.2 IDENTIFICAZIONE DEI PRESIDI POSTI A CONTROLLO DEI RISCHI E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI	20
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
6.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI NUOVA COCCODI' S.R.L. E SOCIETÀ AGRICOLA NUOVA COCCODI'	21

6.2 LE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
6.3 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
6.4 INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DELLA STRUTTURA DELL'ODV.	28
7. CODICE ETICO DI NUOVA COCCODI' S.R.L. E SOCIETA' AGRICOLA NUOVA COCCODI' S.R.L.	28
8. IL SISTEMA DISCIPLINARE	29
8.1. I LAVORATORI SUBORDINATI	31
8.2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	32
8.3 I COLLABORATORI ESTERNI - AGENTI	33
8.4 GLI AMMINISTRATORI	33
8.5 I SINDACI	33
8.6 I COMPONENTI DELL'ODV	34
9. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	34
10. FORMAZIONE	35

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Nuova Coccodì S.r.l. e Società Agricola Nuova Coccodì S.r.l. (di seguito “Coccodì” o “le Società”) - sensibili all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali anche a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative del lavoro dei propri dipendenti - hanno ritenuto conforme alle politiche aziendali procedere alla predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) previsto pur in modo meramente facoltativo dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”).

Il Modello, nella sua attuale versione, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 2018.

L’adozione del Modello rappresenta un significativo veicolo di sensibilizzazione di tutti coloro che agiscono in nome o comunque nell’interesse della Società, affinché, conformando costantemente il loro operare alle prescrizioni ivi previste, ispirino ed orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

Le Società hanno inteso conformare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, nell’ultima versione approvata nel marzo 2014 e dichiarata idonea al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 da parte del Ministero della Giustizia.

Tale ultima norma dispone che: “I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

Sulla base di tali indicazioni, Confindustria ha definito le proprie Linee guida per la costruzione dei Modelli, fornendo, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del Modello.

In particolare, tali Linee guida, suggeriscono agli enti associati di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;

- adozione di alcuni strumenti generali, di cui i principali sono un Codice Etico di comportamento negli affari con riferimento ai reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;

- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Coccodi ha fatto propri i predetti suggerimenti, ritenendoli pertinenti ed adeguati alla propria realtà aziendale, prevedendo la predisposizione del Modello 231 nella logica c.d. "del Modello post factum".

- Sebbene l'efficacia esimente del modello organizzativo sia subordinata alla circostanza che esso venga adottato ed efficacemente attuato «*prima della commissione del fatto*» (artt. 6 comma 1 lett. a; 7 comma 2 del Decreto), la normativa riconosce taluni **effetti premiali al modello post factum**, incentivandone l'adozione nella pendenza del procedimento *contra societatem*.
- Il riferimento corre, innanzi tutto, all'art. 12 comma 2 lett. b) del Decreto, laddove si impone la riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente «*ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».
- In analoga prospettiva si colloca l'art. 17 del Decreto, il quale scongiura l'applicazione delle sanzioni interdittive «*quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [...], l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».
- Ancora, con riguardo alla commisurazione della pena «per quote», l'adozione del modello «postumo» riveste un'importanza particolare, giocando un ruolo di rilievo sia nel momento di individuazione in concreto di ogni singola quota, sia quale elemento legittimante la riduzione sanzionatoria.

2. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto si propone come adeguamento della normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Più in particolare, con tale Decreto, intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di tali Enti per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte di:

- a) “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi” (cosiddetti soggetti apicali);
- b) “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (cosiddetti soggetti sottoposti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica colpevole del reato, che resta inalterata nella sua configurazione specifica.

Si tratta per l’ente di una responsabilità “mista” poiché, pur comportando sanzioni nominalmente amministrative, consegue da reato e viene sanzionata in base alle disposizioni del codice di procedura penale (salve le norme processuali specifiche del Decreto), attraverso le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema di sanzioni sia pecuniarie che interdittive quali, tra queste ultime, la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La sanzione amministrativa può essere applicata solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal Legislatore, quali *i*) la commissione di un determinato reato, *ii*) nell’interesse o a vantaggio della società, *iii*) da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) e *iv*) l’assenza di un Modello di Organizzazione e Gestione efficace ed effettivo.

La mancanza di quest’ultimo requisito identifica una sorta di colpa in organizzazione¹, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’ente medesimo e volte a ridurre lo specifico rischio da reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato compiuto l’illecito, la società interessata abbia la sede principale in Italia e ricorrano le restrittive condizioni richiamate dall’art. 4 del Decreto.

¹ Nel presente documento, che ha natura prettamente aziendale, si rifugge dalle concettualizzazioni proprie del dibattito della dottrina gius-penalistica; in questa sede si vuole più semplicemente descrivere lo sforzo che è stato compiuto a livello organizzativo-imprenditoriale di implementare.

Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato, che non può quindi essergli imputato neppure nella veste "amministrativa".

2.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto ed in successivi provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata (allegato 1):

- i delitti **contro la Pubblica Amministrazione** indicati dall'art. 24 e dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001: "indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", nonché "concussione e corruzione", così come modificati dalla L. n. 190 del 6 novembre 2012²;
- i delitti **in materia informatica** indicati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001: "delitti informatici e trattamento illecito dei dati" introdotti dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48; – i delitti associativi indicati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001: "delitti di criminalità organizzata" introdotti dall'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94;
- i delitti **contro la fede pubblica** indicati dall'art.25-bis del D.Lgs. 231/2001: "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"³;
- i delitti **contro l'industria ed il commercio** indicati dall'art. 25-bis.1 introdotti dall'art. 17, comma 7, lett. b), della L. 23 luglio 2009 n. 99;
- i reati **societari** indicati dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, quali, tra gli altri, le false comunicazioni sociali, l'impedito controllo, la formazione fittizia del capitale, l'indebita restituzione dei conferimenti, l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati, introdotti dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 262 e modificati dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 nonché da ultimo dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38;
- i delitti **con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** indicati dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003

² La citata normativa ha introdotto all'interno del Decreto il nuovo art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".

³ La rubrica è stata modificata dall'art. art. 17, comma 7, lettera a), numero 4) della L. 23 luglio 2009 n. 99 che ha aggiunto i reati indicati alla lett. f-bis).

- n.7; – i delitti contro la vita e l'incolumità individuale indicati dall'art. 25quater.1 D.Lgs. 231/2001 "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" introdotto dall'art. 3 della L. 9 gennaio 2006 n. 7;
- i delitti **contro la personalità individuale** indicati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, quali, tra gli altri, la riduzione in schiavitù o in servitù, la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, la pornografia virtuale, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003 n. 228 e modificato dall'art. 10 della L. 6 febbraio 2006 n. 38 e dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199;
 - i reati **relativi agli abusi di mercato** indicati dall'art. 25-sexies del D.Lgs 231/2001, che consistono nell'abuso di informazioni privilegiate e nella manipolazione del mercato, introdotti dall'art. 9 della l. 18 aprile 2005 n. 62;
 - i reati **in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro** indicati dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001: "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro", introdotti dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007 n. 123 e sostituito dall'art. 300 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81;
 - i reati **di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, indicati dall'art. 25-octies del D.Lgs 231/2001 ed introdotti dall'art. 63 del D.Lgs 21 novembre n. 231, e modificati dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186;
 - i delitti in materia di **violazione del diritto d'autore**, indicati dall'art. 25novies ed inseriti dall'art. 15, comma 7, lettera c) della L. 23 luglio 2009 n. 99;
 - il delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** indicato dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della l. 3 agosto 2009 n. 116;
 - i **reati ambientali** indicati nell'art. 25-undecies inseriti dall'art. 2 del D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 e modificati dalla L. 22 maggio 2015, n. 68;
 - il reato di **"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"** ed i reati in tema di **immigrazione clandestina** di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
 - i reati di **"razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo"**, di cui all'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01;
 - i reati **transnazionali** indicati dall'art. 10 della L 16 marzo 2006 n. 146 (reati "associativi" e giudiziari) tra i quali associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi

lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope⁴.

2.3 La funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto, come si è detto, prevede una forma specifica di esonero da responsabilità qualora, pur essendo stato commesso un reato, l'ente dimostri di aver adottato le più opportune misure organizzative al fine di prevenire (almeno in astratto) la commissione di tale reato da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'ente e fa venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente - che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, ovvero, nelle Società, il Consiglio di Amministrazione - non è quindi misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche reso efficace ed effettivo.

In questo senso, all'art. 6 comma 2, il Legislatore stabilisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

⁴ L'illecito è considerato transnazionale quando sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) nominare un organismo di Vigilanza con determinate caratteristiche e prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

La Società deve, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti eventualmente contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società stessa è tenuta (art. 7 comma 1).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 1).

L'art. 7 comma 4 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

1. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
2. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. LA REALTÀ OPERATIVA DI NUOVA COCCODI' S.R.L. E SOCIETÀ AGRICOLA NUOVA COCCODI' S.R.L.

3.1 Nuova Coccodì' S.R.L. e Società Agricola Nuova Coccodì S.R.L.

Nuova Coccodì S.r.l. e Società Agricola Nuova Coccodì S.r.l. sono società di diritto italiano, con sede legale in Via Sacchini, 1 - 26037 San Giovanni in Croce (CR).

Coccodì nasce il 20 ottobre del 1962 da una geniale intuizione della Famiglia Gandolfi di Milano, quella cioè di rendere disponibile sulle tavole di ogni milanese uova fresche di giornata. Sorgono così i primi allevamenti di galline ovaiole e contemporaneamente

viene realizzato il primo sistema in Italia di raccolta, lavorazione e distribuzione di uova entro 24-48 ore dalla deposizione.

All'inizio degli anni '90 l'azienda inizia la produzione di uova da galline non in gabbia e dal 1998 più nessun uovo Coccodì proviene da allevamenti intensivi in batteria. Oggi Coccodì è leader sul mercato italiano nella produzione di uova provenienti da allevamenti a terra, all'aperto e biologici.

Nel 2015 il gruppo ha subito una profonda riorganizzazione, con la modifica della compagine societaria, al fine di ottimizzare le risorse e affrontare il futuro e le nuove sfide dei mercati.

Coccodì si è da sempre distinta per la cura e l'attenzione alla qualità dei propri prodotti e dei servizi di distribuzione, collocandosi nella fascia alta del proprio mercato di riferimento.

3.2 Il sistema Organizzativo di Nuova Coccodì S.r.l. e Società Agricola Nuova Coccodì S.r.l.

Con il termine "sistema Organizzativo" si intende la precisa individuazione di ruoli e responsabilità in capo a ciascun soggetto appartenente all'organizzazione aziendale.

Come suggerito dalle stesse Linee guida di Confindustria, il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alla attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione dei principi di controllo quali, ad esempio, la segregazione di funzioni.

Pertanto, assume rilievo, ai fini della verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, limitatamente agli aspetti di cui al Decreto, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal piano strategico definito dalle Società.

La struttura organizzativa delle Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma (**allegato n. 1**), il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

In particolare, tra gli organi societari che assumono un ruolo di primaria importanza nell'organizzazione delle attività di Nuova Coccodì S.r.l. si annoverano:

PRESIDENTE del CDA: oltre al compito di rappresentare la Società dinnanzi ad ogni organismo pubblico, al Presidente del CDA è affidata la responsabilità di garantire funzionalità ed efficacia alle azioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea della Società, del controllo di gestione e del settore allevamenti e produzione.

VICEPRESIDENTE: il quale, assieme al Presidente, coordina le funzioni societarie interne e si presenta quale soggetto di riferimento per i Responsabili delle funzioni di amministrazione e controllo di gestione con i quali concorda gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie.

FUNZIONE QUALITÀ, SICUREZZA E TUTELA ALIMENTARE: assicura la tutela della qualità e sicurezza alimentare. Tale Funzione cura anche gli aspetti legati all'approvvigionamento di uova e imballaggi, le migliorie e le riparazioni che riguardano lo stabilimento e la logistica.

FUNZIONE PRODUZIONE: si occupa della gestione degli allevamenti, del mangimificio e degli acquisti.

FUNZIONE AMMINISTRAZIONE: assicura la definizione dei principi contabili, delle politiche di bilancio e del monitoraggio delle politiche fiscali. Si occupa della gestione della tesoreria predisponendo tutte le attività di natura finanziaria.

FUNZIONE LABORATORIO: assicura il controllo e la gestione del laboratorio, delle analisi, della stesura dei documenti, delle certificazioni della costituzione della Società, del corretto svolgimento del processo H.A.C.C.P. e del piano dei controlli dello stabilimento.

FUNZIONE CONTROLLO DI GESTIONE: Assicura il controllo del sistema gestionale, effettua un'analisi delle principali voci di bilancio, mensilmente predispone la reportistica da sottoporre alla Direzione, al fine di monitorare l'andamento aziendale. Si occupa, inoltre, della reportistica di ausilio per le diverse funzioni aziendali (analisi relative alle vendite, ai consumi degli imballaggi, andamento produttività degli allevamenti, andamento produttività confezionamento e altri) e del monitoraggio degli inventari dei depositi.

FUNZIONE ALLEVAMENTI E MANGIMIFICIO: si occupa degli allevamenti e degli acquisti inerenti il mangimificio.

FUNZIONE COMMERCIALE: si occupa della gestione del processo di vendita di prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale.

Invece, per quanto concerne gli organi societari che assumono un ruolo di primaria importanza nell'organizzazione delle attività di Società Agricola Nuova Coccodì S.r.l. si annoverano:

PRESIDENTE del CDA: oltre al compito di rappresentare la Società dinnanzi ad ogni organismo pubblico, al Presidente del CDA è affidata la responsabilità di garantire funzionalità ed efficacia alle azioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea

della Società, del controllo di gestione, del settore allevamenti e dell'assunzione del personale.

VICEPRESIDENTE: il quale, assieme al Presidente, coordina le funzioni societarie interne con i quali concorda gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie.

Per quanto riguarda le altre funzioni, è stato stipulato un contratto di prestazione di servizio tra Nuova Coccodì S.r.l. e Società Agricola Nuova Coccodì S.r.l. (**allegato n. 2**).

3.4 Il sistema dei poteri

Le Società hanno adottato un sistema di attribuzione dei poteri ben delineato e formalizzato. In tal senso, sono stati definiti i ruoli aziendali, i relativi compiti e sono stati individuati i soggetti che hanno il potere di rappresentanza della Società ed il potere spesa. I limiti di tali poteri sono individuati in maniera coerente alla posizione che tali soggetti ricoprono all'interno della struttura organizzativa. Ciò, al fine di rispettare il principio della segregazione delle funzioni, ed evitare sovrapposizioni oggettive di poteri non cumulabili.

3.5. Principi generali del sistema gestionale interno

Le Società al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, nonché l'affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali e il rispetto delle leggi e dei regolamenti, hanno individuato un sistema di gestione che si ispira ai seguenti principi:

- le responsabilità sono definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- nessuna operazione significativa viene intrapresa senza autorizzazione dell'autorità munita degli occorrenti poteri;
- i poteri di rappresentanza sono conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo collegati con le mansioni assegnate e con la struttura organizzativa;
- i sistemi operativi sono coerenti con il Modello, le procedure interne, le leggi ed i regolamenti vigenti.

Un tale sistema gestionale garantisce l'efficacia del sistema di controllo interno di cui è responsabile il vertice aziendale. Le contenute dimensioni aziendali e la semplicità del ciclo produttivo consentono efficaci controlli anche con una struttura non particolarmente gerarchizzata.

3.6 Attività di controllo

Le operazioni svolte nelle aree a rischio sono condotte in conformità alle seguenti regole generali:

- i processi operativi sono definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
- le scelte operative sono tracciabili e individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
- lo scambio delle informazioni fra fasi/processi contigui avviene in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NUOVA COCCODI' S.R.L. E SOCIETA' AGRICOLA NUOVA COCCODI' S.R.L.

4.1 Premessa

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D.Lgs. n. 231/2001, sebbene costituisca una facoltà e non un obbligo, è un atto di responsabilità sociale della Società nei confronti dei propri stakeholders (dipendenti, clienti, fornitori, investitori, Stato e istituzioni, collettività, ambiente, etc.).

Infatti, l'introduzione di un sistema di controllo unitamente alla fissazione ed alla divulgazione di principi etici e regole di condotta, oltre a migliorare gli standard di comportamento adottati dalle Società, accresce la fiducia di cui le Società godono nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, risponde ad un onere che la normativa ha posto in capo al vertice aziendale. In tale ottica le Società hanno deciso di conformarsi anche formalmente alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 231/2001, in quanto sono consapevoli che tale iniziativa rappresenti un'opportunità per rafforzare il proprio sistema di controllo, cogliendo al contempo l'occasione per:

- rendere consapevoli i destinatari del Modello di poter incorrere, in caso di violazione delle regole e dei principi ivi riportati, in un illecito passibile di sanzione penale e disciplinare, nonché di una sanzione amministrativa nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalle Società, in quanto (anche nel caso in cui le Società fossero apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria mission aziendale e, quindi, in definitiva alla stessa volontà della Società;

- consentire alle Società, grazie ad una azione di monitoraggio continuo sulle “aree a rischio reato” e sulle “aree strumentali alla commissione dei reati”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è articolato in:

- Parte Generale contenente l’individuazione della realtà operativa delle Società, la definizione degli elementi costitutivi del Modello, l’individuazione delle attività a rischio, la composizione ed il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, i criteri di comunicazione e diffusione del Modello, l’attività di formazione e informazione, l’apparato sanzionatorio ed il sistema disciplinare;
- Parti Speciali strutturate sulla base delle diverse categorie di reato, dal momento che la prevenzione dei reati costituisce l’obiettivo primario del Decreto e del Modello che ne dà attuazione. In particolare, si distingue tra:
 - Parte Speciale n. 1 “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
 - Parte Speciale n. 2 “Reati societari”;
 - Parte Speciale n. 3 “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”;
 - Parte Speciale n. 4 “Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro”;
 - Parte Speciale n. 5 “Delitti contro l’industria ed il commercio e delitti in materia di violazione dei diritti d’autore”;
 - Parte Speciale n. 6 “Reati Ambientali”;
 - Parte Speciale n. 7 “Reati di criminalità organizzata”.

4.2 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di NUOVA COCCODI' S.R.L. E SOCIETA' AGRICOLA NUOVA COCCODI' S.R.L.

Al fine di garantire una corretta predisposizione del Modello delle Società, sono state svolte le seguenti fasi operative:

- Identificare i processi sensibili attraverso l’esame preventivo della documentazione aziendale (organigrammi, procure, atto costitutivo, etc.) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell’operatività aziendale diretti ad una valutazione dell’esistenza di processi sensibili e dei presidi e controlli (procedure esistenti, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, etc.).

In particolare le attività a rischio-reato individuate sono state nella seguente categoria:

- **c.d. attività sensibili**, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto;

Risultato di tale lavoro è stato una definizione delle aree a rischio e dei processi sensibili nonché dei controlli già esistenti e delle eventuali criticità.

- Predisposizione di una mappatura (*risk assessment*): sulla base dei documenti e degli elementi a disposizione, è stata predisposta una mappatura con l'obiettivo di individuare le funzioni aziendali coinvolte nelle diverse attività sensibili e le fattispecie di reato potenzialmente configurabili nell'ambito di queste ultime.

- Predisposizione della *gap analysis*: sulla base della situazione oggetto della recente rilevazione, si sono individuate le azioni da porre in essere al fine di migliorare e adeguare il sistema di controllo interno agli scopi indicati dal Decreto sulla base delle Linee Guida di Confindustria, delle migliori *best practice* aziendali e della giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa degli enti. In tale fase, particolare attenzione è dedicata ad individuare e monitorare i processi decisionali e all'adozione di procedure formalizzate.

4.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nelle Società, nonché a tutti i dipendenti e dirigenti della società e a coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza esterna delle Società (anche "Destinatari").

Per quanto riguarda invece, i consulenti, i fornitori e gli altri terzi coinvolti in maniera significativa nelle attività c.d. a rischio, nei confronti di costoro la Società inserisce nei diversi contratti che regolano il rapporto, specifiche clausole, le quali potranno prevedere la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni eventualmente patiti, in caso di violazione delle regole e dei valori morali a cui le Società si ispirano nello svolgimento delle proprie attività che sono, comunque, alla base delle regole specifiche trattate nel Modello e vengono espresse nel Codice Etico.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

4.4 Approvazione del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, lettera a), del Decreto - è un atto di emanazione dell'organo dirigente. Il

Consiglio di Amministrazione delle Società ha deliberato l'adozione del presente Modello che esprime le regole ed i principi vigenti in azienda.

La vigilanza sull'adeguatezza e l'effettiva attuazione del Modello deliberato dal CDA è garantita dall'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento e che riferisce periodicamente, almeno due volte all'anno, l'esito del suo operato allo stesso Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello, allo scopo di consentirne la continua rispondenza alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni delle strutture delle Società o a sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento.

Le procedure, le linee guida e le policy aziendali adottate successivamente ed in attuazione del presente Modello sono modificate, invece, a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora la loro efficacia si dimostri migliorabile ai fini della più corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali curano altresì le modifiche od integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

5. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

5.1 Identificazione delle attività a rischio

In ragione della tipologia di attività svolte dalle Società, nella definizione del Modello si è ritenuto di porre particolare attenzione all'individuazione delle aree sensibili alla commissione dei reati previsti dagli artt. 24, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies del Decreto.

Per quanto concerne gli altri reati previsti dal D.Lgs 231/2001 si è ritenuto che le specifiche attività svolte dalle Società non presentino profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio delle stesse e che comunque adeguato strumento preventivo siano i principi etici a cui le Società e tutti i suoi esponenti sono tenuti e che sono codificati e resi effettivi dalle disposizioni del Codice Etico.

Non si è peraltro inteso dedicare un'apposita parte speciale alla categoria dei reati di "Market Abuse" in quanto gli esponenti aziendali non sono a conoscenza di informazioni privilegiate, non essendo le Società quotate nei mercati regolamentari.

Tanto premesso, l'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le aree sensibili di seguito indicate.

Sono stati individuati inoltre alcuni processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o i mezzi per la commissione di alcune tipologie di reati.

Reati nell'ambito dei rapporti con la P.A. - PARTE SPECIALE n. 1

1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di certificati/autorizzazioni/licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

L'attività concerne qualunque richiesta alla P.A. in ordine alla concessione di licenza/autorizzazione o certificazione necessaria o strumentale all'esercizio dell'attività sociale.

2. Gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio in occasione di ispezioni/accertamenti.

Si tratta delle attività relative alla gestione delle visite ispettive effettuate da Organi Pubblici e autorità pubbliche di vigilanza.

3. Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali che coinvolgono la Società.

Si tratta dell'attività relativa alla gestione dei giudizi civili, penali e amministrativi che vede coinvolta la Società e dei relativi rapporti con l'autorità giudiziaria italiana o straniera, nonché della gestione delle controversie stragiudiziali relative allo svolgimento dell'attività aziendale.

Reati societari - PARTE SPECIALE n. 2

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari - pagamenti

Il processo riguarda la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla predisposizione ed esecuzione dei pagamenti a fornitori/altri soggetti terzi in merito alle diverse tipologie di acquisti/prestazioni di servizi ricevuti, nonché della liquidazione degli stipendi.

2. Bilancio, comunicazioni sociali ed altre attività societarie penalmente rilevanti

Trattasi dell'attività inerente la predisposizione di bilanci di esercizio, relazioni e prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni normative

3. Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi

Trattasi degli acquisti di beni e servizi strumentali all'attività d'impresa.

4. Gestione note spese e relativi rimborsi

Il processo si riferisce alle attività, ai controlli ed autorizzazioni relativi alle trasferte e al rimborso delle note spese effettuate dai dipendenti per motivi di lavoro.

5. Selezione, assunzione e gestione del personale

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti l'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane.

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altre utilità nonché autoriciclaggio - PARTE SPECIALE n. 3

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari - pagamenti.

Il processo riguarda la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla predisposizione ed esecuzione dei pagamenti a fornitori/altri soggetti terzi in merito alle diverse tipologie di acquisti/prestazioni di servizi ricevuti, nonché della liquidazione degli stipendi.

2. Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi.

Trattasi degli acquisti di beni e servizi strumentali all'attività d'impresa.

3. Gestione note spese e relativi rimborsi

Il processo si riferisce alle attività, ai controlli ed autorizzazioni relativi alle trasferte e al rimborso delle note spese effettuate dai dipendenti per motivi di lavoro.

4. Bilancio, comunicazioni sociali ed altre attività societarie penalmente rilevanti

Il processo riguarda le attività finalizzate alla predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria prevista dalla normativa in vigore.

Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro - PARTE SPECIALE n. 4

1. Gestione degli adempimenti concernenti la normativa sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro

Si tratta di tutte le attività concernenti il sistema SGSL.

Delitti contro l'industria ed il commercio ed in violazione dei diritti d'autore - PARTE SPECIALE n. 5

1. Vendita di beni a soggetti terzi

Si tratta dell'organizzazione e della gestione dei prodotti venduti presso i clienti delle Società.

Reati ambientali - PARTE SPECIALE n. 6

1. Gestione ambientale

Il processo si riferisce alla gestione degli aspetti ambientali inerenti ai rifiuti prodotti dall'attività delle Società.

Reati di criminalità organizzata - PARTE SPECIALE n. 7

1. Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi.

Trattasi degli acquisti di beni e servizi strumentali all'attività d'impresa.

2. Selezione, assunzione e gestione del personale

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti l'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane.

5.2 Identificazione dei presidi posti a controllo dei rischi e definizione dei protocolli

Il sistema dei controlli, messo in atto dalle Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria nonché dalle "best practice" internazionali e della migliore giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa degli enti, prevede con riferimento alle attività sensibili ed ai processi strumentali individuati:

- principi di controllo di tipo generale relativi a tutte le attività a rischio;
- protocolli specifici applicati alle singole attività a rischio.

I principi di controllo di tipo generale sono:

- Segregazione dei compiti: nell'ambito dei singoli processi relativi alle aree sensibili, è applicato il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Esistenza di procedure/regole formalizzate/prassi consolidate: esistono procedure o regole formalizzate e prassi aziendali consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili e di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e prevedono, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno delle Società.

- Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile è adeguatamente registrata ed archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.

Per quanto riguarda i controlli specifici, questi sono stati individuati a fronte delle singole attività a rischio e sviluppati con l'obiettivo di stabilire le regole di comportamento e le modalità operative secondo cui le Società espletano le attività definite "a rischio".

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, l'ente non risponde dei reati commessi da parte i) di soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e ii) di soggetti ad essi sottoposti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, "OdV");
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'affidamento dei suddetti compiti all'OdV ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.

6.1. L'Organismo di Vigilanza di Nuova Coccodì S.r.l. e Società Agricola Nuova Coccodì S.r.l.

L'Organismo di Vigilanza delle Società per l'efficace svolgimento delle funzioni demandategli dal Decreto è dotato dei seguenti requisiti:

1. autonomia ed indipendenza. L'Organismo di Vigilanza è sprovvisto in sé di compiti operativi che possano pregiudicarne la serenità di giudizio al momento delle verifiche.

L'indipendenza è assicurata da una serie di condizioni oggettive e soggettive. I membri dell'Organismo, in primo luogo, non sono legati da nessun vincolo di tipo parentale verso amministratori o soci di riferimento, né da interessi economici rilevanti verso le Società (es. significative partecipazioni azionarie). In secondo luogo, l'indipendenza è garantita dalla durata della carica, che è stabilita nella delibera di nomina da parte del CdA in 3 anni in modo tale da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione.

2. Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. I componenti dell'OdV sono dotati di conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte dei Destinatari. (Confindustria: Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 del marzo 2014). E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi e della struttura e delle modalità realizzative dei reati. Questo tipo di bagaglio professionale appartiene all'OdV nel suo complesso, poiché ciascuno dei componenti ha una sua propria competenza specifica e non è possibile pretendere la coesistenza ad un livello professionalmente elevato di tutti i requisiti in capo a ciascun componente.

3. Continuità di azione. L'efficace attuazione del Modello organizzativo è garantita altresì dalla presenza di membri dell'OdV che operano in maniera stabile e continuativa all'interno della realtà aziendale di Nuova Coccodì, consentendo un costante collegamento dell'OdV con la vita della Società.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sul costante mantenimento dei requisiti sopra descritti.

Il mandato cessa, oltre che nel caso di scadenza del termine, morte o dimissioni del componente dell'Od, anche per:

- a) interdizione o inabilitazione, ovvero grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o infermità che determini un pregiudizio/impedimento al regolare svolgimento delle attività demandate all'Organismo di Vigilanza;
- b) grave inadempimento dei propri compiti così come individuati nel seguente par. 6.2;
- c) sentenza di condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto; sentenza di condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) la mancanza sopravvenuta dei requisiti di autonomia ed indipendenza, di professionalità nell'espletamento dei compiti istituzionali e di continuità d'azione;
- e) altra giusta causa che non consente la prosecuzione del rapporto con il componente dell'OdV senza pregiudizio per l'efficacia del Modello.

Nei casi da a) ad e) il Consiglio di Amministrazione provvede alla revoca del mandato ed alla sostituzione dopo aver sentito il componente revocando e dopo aver acquisito il parere del Collegio Sindacale.

I casi sopra indicati alle lettere c) e d) costituiscono altresì motivo di ineleggibilità alla carica di componente dell'OdV.

6.2 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i compiti di:

- vigilare sull'efficacia del Modello, sia rispetto alla riduzione del rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto, sia con riferimento alla capacità di far emergere eventuali comportamenti a rischio;
- vigilare sulla sussistenza e persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto dai Destinatari del Modello stesso e le procedure da esso formalmente previste o richiamate;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso in conseguenza di i) significative modifiche dell'assetto interno delle Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; ii) variazioni normative; iii) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo gestorio, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione e verso il Collegio Sindacale;
- disciplinare il proprio funzionamento attraverso l'adozione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività stesse, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali, la conservazione della documentazione e dei verbali, garantendone la riservatezza;
- gestire eventuali momentanee situazioni di conflitto in cui possa venirsi a trovare uno dei componenti;
- prevedere specifici controlli anche senza preavviso nell'ambito delle attività aziendali sensibili;

- verificare che vengano poste in essere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello, con particolare attenzione verso coloro che operano nelle aree di maggior rischio;
- verificare che vengano posti in essere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali;
- verificare che sia assicurata la conoscenza da parte di tutti i Destinatari delle condotte che sono segnalate ai sensi del Modello, mettendo gli stessi a conoscenza delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire chiarimenti, ove richiesto, in merito al significato ed all’applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- verificare l’efficienza del sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto;
- condividere con il Consiglio di Amministrazione il budget annuale dell’OdV al fine di avere la disponibilità di mezzi e di risorse per svolgere i propri compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione;
- accedere liberamente presso qualsiasi Ufficio della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo, nel rispetto della normativa vigente – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello da tutto il personale dipendente e, comunque, dai destinatari;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alle Società;
- dare impulso all’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni da adottare ed esprimere un parere circa i provvedimenti disciplinari promossi dalle funzioni competenti e che hanno come presupposto la violazione del Modello.

6.3. Flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza

Informativa al Vertice aziendale.

L’OdV riferisce in merito alla corretta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, riportando al Presidente e, tramite relazioni periodiche scritte, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

In particolare, l’OdV, ogni qual volta lo ritenga necessario e con le modalità indicate nel proprio regolamento, informa il Presidente e il Consiglio di Amministrazione delle

circostanze e dei fatti significativi rilevati durante lo svolgimento dei propri compiti nonché, delle eventuali criticità del Modello emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

Inoltre, annualmente si impegna a preparare un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale.

Il rapporto avrà quale contenuto minimo:

1. il resoconto dell'attività svolta dall' OdV;
2. la segnalazione di eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello. Le riunioni dell'OdV verranno verbalizzate e copia dei verbali verrà custodita dall' OdV;
3. suggerimenti circa le modifiche e gli aggiornamenti da apportare al Modello.

Informativa verso l'OdV.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e del Codice Etico (di seguito Segnalazioni);
- informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito classificate in Informazioni Generali e Informazioni su Operazioni Sensibili).

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Nello specifico, tutti i Destinatari dovranno tempestivamente segnalare all'OdV casi di violazione, anche presunta, del Modello.

Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area. Si precisa che tali Segnalazioni potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 e del Modello vigente, ivi incluse le violazioni del Modello rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro.

Al ricevimento di una Segnalazione riguardante una violazione del Modello rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell'OdV verificare che il mittente abbia precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di Lavoro.

Qualora il mittente della Segnalazione suddetta non vi abbia già provveduto, l'OdV provvederà ad informare il Datore di Lavoro, L'OdV provvederà altresì ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in merito alle Segnalazioni ritenute fondate e/o accertate.

In ogni caso, al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento a posteriori delle cause che avessero reso possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente segnalate per iscritto all'OdV, da parte dei responsabili delle Direzioni aziendali, secondo l'area di propria competenza, tutte le informazioni generali ritenute utili a tale scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale analisi dell'OdV stesso.

In particolare le informazioni generali potranno riguardare ad esempio:

- a. anomalie o atipicità riscontrate da parte dei responsabili delle varie funzioni aziendali;
- b. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- c. richieste d'assistenza legale inoltrate da Amministratori, Dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- d. commissioni d'inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- e. notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- f. le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);
- g. modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- h. aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro);
- g. le notizie relative alla effettiva attuazione del modello organizzativo, con evidenza dei provvedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l. mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio
- m. le decisioni relative alle richieste, erogazioni ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- n. rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- o. le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

Infine, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito delle Attività Sensibili, i Direttori sono

qualificati come Process Owner e sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni su operazioni sensibili realizzate. Tali soggetti sono stati qualificati come Process Owner nell'ambito delle attività di risk assessment condotte e formalizzate nella relativa documentazione.

L'identificazione delle informazioni su operazioni sensibili avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall'OdV, in ragione dell'attività di risk assessment condotta, e valutandone l'efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti, nonché la costante coerenza con l'evoluzione di volumi e significatività delle attività. L'OdV procederà ad informare opportunamente il Consiglio di Amministrazione circa la definizione di detti criteri e parametri.

L'OdV provvede a stabilire i più appropriati canali di comunicazione attraverso cui gli interlocutori delle Società possano inoltrare le proprie segnalazioni circa presunte violazioni di norme del Modello o del Codice Etico, così come previsto dal Modello, le informazioni generali, le informazioni su operazioni sensibili ovvero i propri suggerimenti circa un possibile miglioramento di esso. In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Attività Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'OdV in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi saranno regolamentati in dettaglio in un'apposita linea guida definita ed emanata dall'OdV stesso.

L'OdV analizza le segnalazioni e le informazioni ricevute, ne valuta la ragionevolezza e provvede alla realizzazione di una più accurata indagine. Qualora l'OdV, sulla base delle risultanze delle indagini condotte, ritenga sussistente una violazione del Modello ovvero dei doveri di direzione e vigilanza da parte dei soggetti in posizione apicale, ne dà segnalazione al CdA e al Collegio Sindacale affinché valuti l'eventuale attivazione di un'azione disciplinare.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

L'OdV agisce anche nel rispetto della nuova legge 30 novembre 2017, n. 179, che estende la nuova disciplina in tema di whistleblowing al settore privato. Sono previsti:

uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare - a tutela dell'integrità dell'ente - segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi della "231" e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni dello stesso Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del whistleblower;

il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del whistleblower, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione.

6.4 Individuazione dei componenti e della struttura dell'OdV.

In considerazione delle loro e del business aziendale, le Società hanno istituito al proprio interno un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. CODICE ETICO DI NUOVA COCCODI' S.R.L. E SOCIETA' AGRICOLA NUOVA COCCODI' S.R.L.

I codici etici sono le linee guida delle responsabilità etico-sociali delle organizzazioni imprenditoriali e rappresentano i principi cui si vogliono ispirare i comportamenti individuali.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Infatti, il Codice Etico delle Società (**allegato 3**) individua i principi comportamentali ai quali si ispira Coccodì ed evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle responsabilità di coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno delle Società o con le stesse.

Tale Codice Etico, riveste una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di deontologia aziendale, che le Società riconoscono come propri, sui quali intendono richiamare l'osservanza di tutti i dipendenti e di tutti coloro che cooperano anche dall'esterno al perseguimento dei fini aziendali.

Coccodì offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza illegittime discriminazioni di razza, sesso, età, orientamento sessuale, handicap fisici o psichici, nazionalità, credo religioso, appartenenza politica e sindacale.

Inoltre, Coccodì fa propri i valori di:

- correttezza, leale e corretta competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato;
- rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di evitare i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali;
- rispetto di tutti i valori e principi che permeano la normativa in tema di tutela dell'ambiente.
- rispetto del ruolo svolto dalla Pubblica Amministrazione e impostazione di ogni rapporto con essa secondo i principi di correttezza, leale collaborazione e trasparenza;

- rispetto della normativa inerente la tenuta della contabilità, la formazione del bilancio e la gestione dei flussi finanziari.

Tali valori accanto alle indicazioni sancite nel presente Modello, costituiscono principi fondamentali ai quali devono ispirarsi le Società e tutto il personale in servizio, nonché tutti gli altri soggetti che collaborano a qualsiasi titolo con le Società trovano la loro sede naturale nel Codice Etico al quale interamente si rimanda.

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione per l'efficace attuazione del Modello l'implementazione di un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme del Modello stesso.

Per violazione del Modello si intende altresì la violazione degli obblighi di comunicazione a cui sono tenuti i soggetti apicali e il personale operante nelle Società qualora vengano a conoscenza di presunte violazioni del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso o di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato rilevanti ai fini del Decreto.

I comportamenti illeciti di amministratori, dipendenti, dirigenti e sindaci, così come qualsiasi inosservanza del Modello configurano violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e ledono il rapporto di fiducia instaurato con le Società.

Le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle procedure aziendali e dei protocolli (indicati nelle Parti Speciali del Modello), degli obblighi informativi all'OdV e degli obblighi di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale, dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970, n. 300, dei CCNL vigenti e delle procedure aziendali.

Posto che con il presente sistema disciplinare, come anticipato, si è intesa sanzionare la violazione dei protocolli e delle procedure interne riferibili alle attività aziendali nel cui ambito può annidarsi il rischio di commissione di illeciti penali previsti da D.Lgs. 231/2001, per una più adeguata aderenza della sanzione alla violazione commessa si è proceduto nei seguenti termini.

Il sistema disciplinare viene pubblicato in luogo accessibile a tutti i dipendenti e comunque reso conoscibile a tutti i Destinatari.

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare alla stregua della previsione di cui all'articolo 133 c.p. e dei principi giuslavoristici esistenti, taluni parametri che possono oggettivamente guidare l'applicazione della sanzione disciplinare in caso di violazione che si realizzi nei termini suesposti. Talché, sono stati formulati parametri di natura oggettiva che non consentono valutazioni discrezionali e che tengono soprattutto conto delle specifiche modalità realizzative della violazione e di eventuali precedenti disciplinari dell'interessato. Quanto agli aspetti connessi alla intenzionalità della violazione ovvero al grado della colpa, anche in tali casi questi sono desunti dalle circostanze del caso concreto di cui inevitabilmente deve darsi atto nella motivazione del provvedimento con cui viene applicata la sanzione. Le violazioni sono suddivise in:

- violazione lieve/mancanza lieve: ogni comportamento semplicemente non conforme ad una o più regole o ai principi del Modello;
- violazione grave/mancanza grave: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nelle regole formalizzate e degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D.Lgs n. 231/2001.
- violazione gravissima: la ripetuta violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nelle regole formalizzate e degli obblighi informativi all'OdV, che espongono le Società all'applicazione di una sanzione prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, ledendo irreparabilmente il rapporto di fiducia.

Nella valutazione del livello di gravità della mancanza sono considerati i seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento ovvero il grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare le conseguenze negative della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla società;
- sussistenza o meno di precedenti disciplinari del lavoratore, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnino l'illecito disciplinare.

8.1. I lavoratori subordinati

Ai dipendenti che violano il Modello ferma restando la preventiva contestazione e la procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono irrogabili le sanzioni previste dal CCNL per i lavoratori addetti "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI", secondo la specifica applicabilità all'interessato:

- **Richiamo verbale, ammonizione scritta e multa:** incorre nell'irrogazione della sanzione del richiamo verbale, e/o dell'ammonizione scritta, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree individuate come a rischio nel Modello, commetta un'infrazione di lieve entità, che non assuma rilevanza esterna all'azienda. Incorre nell'irrogazione della sanzione della multa, d'importo non superiore a tre ore di retribuzione, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree individuate come a rischio nel Modello, commetta un'infrazione di lieve entità, che non assuma rilevanza esterna all'azienda, consistente nella violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti nel Modello, oppure reiteri per più di due volte una infrazione già sanzionata con il richiamo verbale o l'ammonizione scritta.
- **Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione:** incorre nell'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di cinque giorni, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree individuate come a rischio nel Modello, reiteri per più di due volte, un'infrazione già sanzionata con la multa, oppure commetta dolosamente o colposamente una infrazione che assuma rilevanza anche esterna alle Società.
- **Licenziamento disciplinare con diritto al preavviso:** incorre nell'irrogazione della sanzione del licenziamento per giustificato motivo con preavviso, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree individuate come a rischio nel Modello, commetta una infrazione di gravità tale da integrare un notevole inadempimento contrattuale.
- **Licenziamento per giusta causa senza preavviso:** incorre nell'irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree individuate come a rischio nel Modello, commetta una infrazione astrattamente tale da integrare una condotta di reato, tra quelli contemplati nel Decreto.

In ogni caso, con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25-septies del Decreto, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816 avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. incorre nel provvedimento dell'ammonizione scritta il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4;
2. incorre nel provvedimento della multa il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione (con riferimento a un comportamento di recidiva che abbia già causato l'irrogazione di ammonizioni scritte), oppure una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3 e 4;
3. incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;
4. incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in una qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, così come specificato nel punto (3) che precede, come pure il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione qualificabile come "grave" ex art. 583, comma 1 c.p.;
5. incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" ex art. 583, comma 2 cod. pen. all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

8.2 Il procedimento disciplinare

L'apertura del procedimento disciplinare per l'accertamento delle infrazioni sopra indicate e la sua gestione è rimessa alla responsabilità del Presidente che condivide le sue determinazioni con il CDA.

La comunicazione di apertura del procedimento viene inoltrata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

L'irrogazione della sanzione disciplinare è effettuata dal Presidente

Il provvedimento relativo all'esito del procedimento disciplinare e l'eventuale sanzione irrogata sono comunicati all'Organismo di Vigilanza mediante la trasmissione di una copia del provvedimento.

Allo stesso modo si procede nel caso in cui il procedimento disciplinare debba essere archiviato non essendosi riscontrata alcuna violazione rilevante.

8.3 I collaboratori esterni - agenti

I collaboratori esterni e gli agenti debbono rispettare le regole ed i valori etici cui la Società si ispira nello svolgimento della propria attività e, pertanto, in caso di violazione sono passibili di sanzioni.

A tal fine, la Società inserisce all'interno dei contratti di consulenza (e delle lettere di incarico) più significativi stipulati con tali soggetti, specifiche clausole, le quali potranno prevedere la risoluzione del rapporto contrattuale in caso di violazione dei contenuti del Modello e del Codice Etico della Società.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui dal comportamento del collaboratore derivino danni di qualsiasi natura alle Società.

8.4 Gli amministratori

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare mediante relazione scritta, l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Sarà quindi il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente sentito comunque l'amministratore il cui comportamento è oggetto di valutazione. Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione può proporre la revoca dalla carica.

Gli amministratori al momento dell'assunzione dell'incarico, o comunque con l'approvazione di ogni nuova versione del Modello, prendono conoscenza dell'intero Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ed accettano il seguente sistema sanzionatorio-disciplinare avente natura "convenzionale", rilasciando una lettera di accettazione, la cui copia è conservata agli atti dell'ufficio amministrativo delle Società e trasmessa in copia all'OdV.

8.5 I Sindaci

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno dei componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente sentito

comunque il sindaco il cui comportamento è oggetto di valutazione. Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione può proporre la revoca dalla carica.

8.6 I componenti dell'OdV

Qualora l'Organo Dirigente fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Organo Dirigente provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente o dirigente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

9. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adozione del presente Modello da parte del CDA è resa pubblica mediante comunicazione inviata a tutti i dipendenti, annotazione sul sito internet delle Società, mediante affissione anche per estratto presso le bacheche delle Società e comunque con idonee modalità finalizzate alla conoscenza dell'esistenza del Modello da parte di coloro che ne sono legittimamente interessati.

Le Società garantiscono la diffusione del Modello non solo tra i dipendenti, ma anche tra i soggetti terzi che operano in nome e/o per conto delle Società.

La modalità di comunicazione/divulgazione del Modello è diversificata a seconda dei Destinatari, ma comunque sempre improntata ad un'informazione completa, chiara e continuativa.

Per quanto attiene invece i soggetti terzi coinvolti in maniera significativa nelle attività c,d, a rischio, quali, a titolo esemplificativo, consulenti, fornitori, partner commerciali a vario titolo, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico, redatte in linea con quella riportata in allegato al Modello (**allegato 4**) che potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto stesso (**allegato 5**).

È garantita la possibilità di consultare il presente Modello il cui testo integrale è messo a disposizione presso le Società. Il Modello è reso disponibile anche in formato elettronico a tutti gli interessati appartenenti alle Società.

10. FORMAZIONE

Ai fini dell'attuazione del Modello, le Società in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalla giurisprudenza in materia, prevedono un adeguato programma di formazione graduato in funzione dei livelli dei destinatari e delle attività svolte.

Le Società prevedono dunque un apposito programma di formazione dopo ogni adozione di una nuova versione del Modello o, comunque, almeno ogni tre anni dall'ultima adozione.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per gli amministratori, i sindaci, i responsabili delle attività sensibili e, comunque, per tutto il personale in servizio nelle Società. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare adottato da Coccodì.

L'attività di formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e periodicità.

Ciò, al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che ispirano i loro comportamenti.

La formazione dovrà avere per oggetto i principi e contenuti del Modello, le eventuali modifiche apportate al Modello, il Codice Etico e le procedure adottate dalla Società.

Appositi corsi di formazione sono organizzati per permettere ai neo-assunti di prendere conoscenza del Modello e dei principi etici vigenti in Coccodì.

L'Organismo di Vigilanza verifica che tutti i Destinatari del Modello siano stati adeguatamente formati ed informati dell'adozione e dei contenuti dello stesso. I destinatari della formazione, sono tenuti a:

- acquisire conoscenza dei principi e dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;

- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.